

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: LIUZZI)

Roma, 9 febbraio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (COM(2016) 818)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta ha lo scopo di adeguare il regolamento (CE) n. 1008/2008, sulla prestazione di servizi aerei, ad accordi internazionali in materia di *wet lease* (noleggio di aeromobile con equipaggio);

considerato, in particolare, che:

- il vigente articolo 13 del regolamento (CE) n. 1008/2008 stabilisce la possibilità che siano autorizzati contratti di *leasing* di aeromobili. In particolare, i contratti di *wet lease*, di aeromobili immatricolati in Paesi terzi, possono essere stipulati a condizione che ricorrano circostanze eccezionali, come ad esempio una mancanza di aeromobili adeguati sul mercato comunitario, e che tale possibilità sia strettamente limitata nel tempo e subordinata al rispetto di norme di sicurezza equivalenti a quelle contenute nella normativa comunitaria e nazionale;

- il 30 aprile 2007 l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno stipulato un accordo sui trasporti aerei, finalizzato a rimuovere gli ostacoli all'accesso al mercato e creare uno spazio aperto dell'aviazione civile, per massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico. Il regime aperto si applica anche al mercato di *wet lease* tra le parti, in cui, tuttavia, l'Unione europea impone delle restrizioni temporali non previste negli Stati Uniti, che non consentono all'accordo di esplicare tutti i suoi benefici in tale settore;

- conseguentemente, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1008/2008 deve essere modificato per fare salvi accordi internazionali che prevedano condizioni diverse tra le parti per i contratti di *leasing* di aeromobili, tra cui quello con gli Stati Uniti sul *wet lease* è l'unico finora stipulato dall'UE,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria, per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di introdurre una deroga alla disciplina sul *leasing* di aeromobili, di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto necessario ai fini dell'introduzione della deroga per i contratti di *leasing* stipulati nel quadro di accordi internazionali, lasciando peraltro inalterato il regime vigente per tutti gli altri casi.

Pietro Liuzzi